

CODICE DEONTOLOGICO DEI CONSERVATORI DEI BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI
ITALIANI

ARTICOLI MODIFICATI

Art. 27

(Accettazione dell'incarico)

1. Il "Conservatore dei beni architettonici e ambientali" deve far conoscere tempestivamente al cliente la sua decisione di accettare o meno l'incarico.
2. Egli deve adoperarsi, affinché l'incarico sia conferito per iscritto onde precisare oggetto, natura, costi, compensi ed eventuali successive variazioni.
3. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito per iscritto al momento del conferimento dell'incarico professionale, e dovrà essere predisposto nel rispetto del Codice Civile, del Codice del Consumo (D.lgs 206/2005) e di ogni altra norma necessaria per lo svolgimento delle predette prestazioni professionali.

Art. 31

(Compensi)

1. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 9, comma 1 del D.L.24/01/2012 n.1, che ha abrogato le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, il "Conservatore dei beni architettonici e ambientali" determina con il cliente il compenso professionale ai sensi dell'art. 2233 c.c. e nel rispetto di quanto previsto dalle leggi speciali.
2. Il "Conservatore dei beni architettonici e ambientali" deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese oneri e contributi.
3. Il "Conservatore dei beni architettonici e ambientali" è tenuto a comunicare al Cliente ogni variazione del compenso dovuta a cause impreviste ed imprevedibili tali da modificare le originarie pattuizioni dell'incarico.

Art. 38

(Richieste di pagamento)

1. Il "Conservatore dei beni architettonici e ambientali" può chiedere la corresponsione di anticipi parametrati alle spese sostenute ed a quelle prevedibili nonché di acconti sugli onorari commisurati alla quantità e complessità della prestazione professionale oggetto dell'incarico rispetto alla misura del compenso pattuito.
2. Il "Conservatore dei beni architettonici e ambientali", ove non previste forfettariamente o a percentuale, cura la rendicontazione delle spese sostenute e degli acconti ricevuti ed è tenuto a consegnare, a richiesta del cliente, la nota dettagliata delle spese sostenute e degli acconti ricevuti.
3. La richiesta di compensi, di cui all'art. 31, palesemente non proporzionati all'attività svolta costituisce infrazione disciplinare.
4. Il "Conservatore dei beni architettonici e ambientali", in caso di mancato pagamento, non può chiedere un compenso maggiore di quello già pattuito, salvo che non ne abbia fatto espressa riserva.